



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE”

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE)
SEGR. TEL./FAX 0832.92.50.76
E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT
<http://www.icleverano2.gov.it>
C.F. 93018170758

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART.40 DEL DECRETO N.44/2001

Approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 44 del 28/10/2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;

VISTO l'art 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTO l'art. 40 del decreto n. 895/2001 con il quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.O.F.

EMANA

Ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento.

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art. 2 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal Consiglio d'istituto saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente sulla base del piano dell'offerta formativa (POF e POFT) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - ➔ l'oggetto della prestazione;
 - ➔ la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - ➔ il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 5 - Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o da apposita commissione, nominata dal Dirigente, mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - ➔ curriculum complessivo del candidato;
 - ➔ contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - ➔ pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri qui di seguito riportati con a fianco il relativo punteggio:

CRITERI			PUNTEGGIO
Titoli di studio/professionali e di formazione			25
•Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta			10
•Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla Richiesta	qualifica		10
•Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti	qualifica		5

Esperienza pregressa nel settore punti 5 per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 5 anni e fino ad un massimo di punti	25
Valutazione attività svolta in precedenza nella stessa scuola fino ad un massimo di punti Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto precedente	50

4. Per l'individuazione di particolari figure professionali (es: RSPP, medico competente) il Consiglio di Istituto ha facoltà di definire in modo più dettagliato ulteriori criteri da considerare.

5. Si passa alla scelta degli esperti esterni dopo aver appurato:

- Mancanza di personale interno in possesso dei requisiti previsti dal progetto/attività;
- Verrà data precedenza agli "esperti" interni all'Amministrazione (docenti dell'Istituto Comprensivo, di Istituto in rete, ancora di altri istituti dello stesso ordine o anche di altro ordine di istruzione);

6. Nella scelta degli esperti esterni, i criteri per l'individuazione degli aventi diritto saranno i seguenti:

- ➔ A parità di punteggio si attribuisce l'incarico all'esperto meno oneroso;
- ➔ Docenti inseriti in graduatoria provinciale per la classe di concorso richiesta;
- ➔ La prestazione dovrà comprendere: le ore in classe con gli alunni e il docente, le ore di coordinamento, le ore di preparazione degli interventi/laboratori, eventuali altre prestazioni (guida in uscite, assistenza a spettacoli, ecc.)

Per gli incarichi relativi ai P.O.N., i criteri sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.; **punti: 10**
- patente informatica; **punti: 5**
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post-laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post-universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.; **punti: 10**
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali; **punti: 10**
- appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata eventualmente da apposita commissione. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'avviso pubblico, il Dirigente può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n.675/1996 e successive.

Art. 7- Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 8 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- ➔ l'oggetto della prestazione;
- ➔ i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- ➔ il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- ➔ le modalità di pagamento del corrispettivo;
- ➔ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili.

Art. 9 – Determinazione del compenso

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono validi fino a nuovo aggiornamento da parte del Consiglio di Istituto.

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate;

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. E' fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete nessun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale- assistenziale -tributario dei compensi da corrispondere agli esperti, il DSGA provvede ad individuare preliminarmente quale posizione giuridica debba attribuirsi all'esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel modello fornito agli interessati. In base a detta dichiarazione il DSGA individua il tipo di contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa:

a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale con professionisti che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;

b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà, purché il contraente non abbia superato nell'anno l'importo massimo di € 5.000,00

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita.

Misure dei compensi

Il compenso massimo*, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di € 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995

Tipologia	Importo orario
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie epr Universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per Universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009

Tipologia	Importo orario
Fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione Con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza Almeno professionale o quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionale impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia di docenza.	massimo € 100,00
Fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.	massimo € 80,00
Fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza e esperienza	massimo € 50,00

professionale nel settore: professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza	
Tutor: rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. La figura del tutor può essere riferita: a) all'aula (in caso di attività "frontale"); b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto); d) alla formazione a distanza. * Esperti PON-FSE	massimo per tutor esterni € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b), c); massimo € 50,00 per i tutor della categoria d). Il compenso è determinato dalle indicazioni MIUR- Autorità di Gestione. Per l'anno scolastico 2016-2017 è di Euro 70,00/ora.

Art. 10 - Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ➔ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ➔ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ➔ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 11 – Pubblicizzazione degli incarichi

1. Alla formalizzazione dell'incarico formazione sul sito viene internet data della Scuola, in contenente gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 12 – Manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà l'approvazione al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

